



ORDINANZA

Ordinanze Contingibili o Urgenti

N. 4 DEL 01/03/2024

OGGETTO: Interdizione temporanea cautelativa al giardino pertinenziale all'immobile sito a Collesalveti (LI) Frazione Nugola in Via Nugola Vecchia n. 2/A e 2/B per rischio smottamento della parte terminale del giardino verso il muro di contenimento, individuato al NCT Fg. 64 Part. 76

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art.6 e 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

RICHIAMATI i presupposti giuridici di contingibilità ed urgenza, temporaneità, incolumità e sicurezza pubblica, che sostengono la legittimità del presente provvedimento;

CONSIDERATI gli avversi ed eccezionali eventi meteorologici del giorno 26/02/2024 che hanno interessato tutto il territorio comunale, in particolare la Frazione di Nugola creando allagamenti diffusi;

Premesso che:

- in data 27/02/2024 i tecnici del sistema di Protezione Civile comunale e della manutenzione viaria della Provincia di Livorno, a seguito della segnalazione dei proprietari, intervenivano presso l'immobile posto a Collesalveti (LI) in Frazione Nugola, al fine di verificare uno smottamento della parte terminale di una porzione posteriore del giardino privato, individuato al NCT Fg. 64 Part.76 verso il muro di contenimento risultato di pertinenza delle unità immobiliari, adibite a civili abitazioni, poste in Via Nugola Vecchia n. 2 A e 2B;

- a seguito del sopralluogo effettuato, i tecnici del sistema di Protezione Civile comunale e della manutenzione viaria della Provincia di Livorno hanno confermato che la parte terminale del giardino privato di pertinenza delle unità immobiliari sopra indicate, a causa delle forti precipitazioni del giorno 26/02/2024, ha subito uno smottamento verso il muro di

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

contenimento di pertinenza delle unità immobiliari poste a Collesalvetti (LI) in Frazione Nugola in Via Nugola Vecchia, di proprietà dei Signori:

- --- omissis... ---, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare posta a Nugola in Via Nugola Vecchia n. 2 A;
- --- omissis... ---, in qualità di comproprietari dell'unità immobiliare posta a Nugola in Via Nugola Vecchia n. 2B

TENUTO CONTO che, stante la precarietà del muro in oggetto, non è da escludere il pericolo di cedimenti della parte terminale del giardino sulla sottostante strada provinciale SP 2 "della Cerreta", a causa di un movimento franoso a monte della stessa strada;

CONSIDERATO che, concordemente con il personale preposto alla manutenzione viaria della Provincia di Livorno, è stato redatto un verbale di sopralluogo, allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale, redatto congiuntamente dalle parti intervenute, con il quale è stato disposto nell'immediato, a titolo cautelativo:

- l'interdizione d'uso e di accesso al giardino di pertinenza dell'immobile costituito da n. 2 unità immobiliari adibite a civili abitazioni, poste a Collesalvetti (LI), Frazione Nugola, Via Nugola Vecchia n. 2 A e 2 B;
- la chiusura temporanea della S.P.2 "della Cerreta" dall'intersezione con Via Degli Ontani all'intersezione con Via Nugola Vecchia, con ordinanza circolazione stradale n. 25 del 27/02/2024 emessa dalla Provincia di Livorno, Settore Tecnico-Servizio Infrastrutture viarie;

CONSIDERATE le condizioni di pericolosità da smottamento e la sussistenza potenziale di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità;

Rilevato che emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che richiedono interventi di immediata necessità ed urgenza e giustificano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Dato atto altresì che del provvedimento di interdizione cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile dell'Area 4 Arch. Maila Giambalvo, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b), c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Ritenuto necessario adottare, a carattere precauzionale, cautelativo e suppletivo, il presente provvedimento a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità

ORDINA

In via contingibile e urgente, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati

Ai Signori:

- --- omissis... --- in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare posta a Nugola in Via Nugola Vecchia n. 2A

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- --- omissis... --- in qualità di comproprietari dell'unità immobiliare posta a Nugola in Via Nugola Vecchia n. 2B
E' fatto divieto assoluto, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione l'interdizione d'uso e di accesso al giardino di pertinenza dell'immobile posto a Collesalvetti (LI), Frazione Nugola, Via Nugola Vecchia n. 2 A e 2 B, stante il pericolo di cedimento della parte terminale del predetto giardino, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei proprietari stessi;

Che il suddetto divieto permanga fino alla rimozione del potenziale rischio che ne ha causato l'emissione e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza;

Che il sistema di protezione civile comunale adotti ogni idonea misura finalizzata ad impedire l'accesso alle suddette aree, transennature e segnaletica monitoria riportante gli estremi della presente ordinanza.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico. La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) e venga immediatamente notificata¹ ai proprietari del giardino di pertinenza dell'immobile attraverso il messo notificatore dell'ente;

- trasmessa per PEC:

alla Protezione Civile e al Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Livorno;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
all'Area 8 Polizia Municipale di Collesalvetti ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione;
ai Comandi Stazioni Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;
e per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, al Prefetto di Livorno, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e:

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è il responsabile dell'Area 4 Ambiente e Protezione Civile Arch. Maila Giambalvo (e-mail: protezionecivile@comune.collesalvetti.li.it - Pec: comune.collesalvetti@postacert.toscana.it)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Sindaco
Adelio Antolini

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa